

## PREMESSA

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. Legge anticorruzione) è stata introdotta in Italia per reprimere l'illegalità nella pubblica amministrazione ma anche per adempiere ad impegni più volte sollecitati dagli organismi internazionali. In particolare viene richiamata la Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

Anche i contenuti e le raccomandazioni raccolti nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono strettamente ancorati ad adempimenti internazionali alla cui attuazione l'ordinamento italiano è tenuto come previsto, tra l'altro, dal PNA 2016 che recita: "L'Autorità [...] è chiamata a dare il proprio apporto anche in sede di elaborazione e esecuzione di norme internazionali entro l'ordinamento italiano in coerenza di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. a) della l. n. 190/2012".

L'ANAC partecipa, in questa ottica, alle attività svolte nelle sedi internazionali quali l'ONU, il G20, l'OCSE, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea da cui emergono, a fianco dell'azione repressiva, importanti orientamenti e leve di tipo preventivo della corruzione.

In sintesi, gli obiettivi principali che le organizzazioni sopranazionali, anche europee, si prefiggono di perseguire nell'ambito delle strategie di prevenzione, sono:

- ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La Legge anticorruzione, si propone di:

- introdurre nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione;
- valorizzare i principi dello Stato democratico quali:
  - Eguaglianza
  - Trasparenza
  - Fiducia nelle istituzioni
  - Legalità e imparzialità dell'azione degli apparati pubblici.

Destinatari della norma sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Da tale quadro ordinamentale discende la redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte degli enti ed organismi pubblici.



## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito Piano Anticorruzione) dà attuazione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 190/2012 e rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nel Comune.

Il riferimento normativo su cui si basa il Piano anticorruzione, seguendone le indicazioni è costituito:

- dalla legge n. 190/2012,
- dalla circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
- dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al d.p.c.m. 16 gennaio 2013 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il quadro normativo è stato successivamente aggiornato ai sensi della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, in materia di "riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", dalla quale sono scaturite modifiche alle norme in materia di anticorruzione, di disciplinare e di trasparenza (decreto legislativo n. 97/2016), e dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017 in tema di tutela degli autori di segnalazioni. Con riguardo alla materia della trasparenza sono intervenute, inoltre, le determinazioni dell'ANAC n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016.

Per la stesura del Piano anticorruzione si è tenuto, conto, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2015, approvato con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, del PNA 2016, approvato con determinazione n. 831 nel 3 agosto 2016 e aggiornato al 2017 con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 nel 22 novembre 2017.

Con riguardo, in particolare, al conflitto di interessi, è opportuno tenere presenti i seguenti documenti esplicativi emanati da Anac: il Parere del 25.02.2015 da cui è scaturito l'orientamento n. 6/2015; le Linee guida Anac n. 5, di attuazione del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16.11.2016 e aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018; la proposta di linee guida ANAC, in consultazione fino al 19 novembre, sull' "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" che enuclea diverse situazioni sintomatiche e i correttivi per evitare le situazioni di conflitto che ne possono sorgere.

Nella concezione del Piano di Prevenzione della Corruzione permane la caratteristica che identifica l'illegalità dell'agire amministrativo con la strumentalizzazione delle potestà pubblicistiche, e cioè l'esercizio delle potestà pubblicistiche diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo rispetto a quello previsto da norme giuridiche o dalla natura della funzione.

I tratti principali della corruzione sono stati chiariti in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013.

Secondo la Presidenza, il concetto di corruzione "deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati".

Quindi le situazioni rilevanti, chiarisce ancora la Presidenza, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a



causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

In ordine al concetto di rischio, questo viene comunemente definito come il grado di probabilità che un determinato evento si verifichi e il livello di idoneità di questo evento a compromettere la realizzazione degli obiettivi che un'organizzazione si è data.

Il Piano anticorruzione, dunque, rappresenta lo strumento con il quale l'amministrazione, intervenendo sulla sua peculiare organizzazione, individua le aree a rischio di corruzione all'interno dell'ente valutandone il grado di incidenza, rileva le misure di contrasto già esistenti e quelle da implementare, identifica i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura ed i tempi di implementazione.

Il Piano anticorruzione comprende una sezione dedicata alla Trasparenza e il relativo allegato per effetto del decreto legislativo n. 97/2016 che ha stabilito l'unificazione in un unico testo dei due argomenti.

Il PTPC si coordina con gli altri strumenti di programmazione e contiene gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo. Tali obiettivi si coordinano con quelli previsti negli altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dal comune incluso, quindi, il piano esecutivo di gestione ed il documento unico di programmazione ( DUP) nel quale vanno inseriti gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

## **Art. 2 - Formazione ed adozione del PTPC**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pesian di Prato è aggiornato annualmente con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.

## **Art. 3 - Individuazione dei soggetti interni**

I soggetti individuati per i vari processi di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) sono:

- il Sindaco che nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che normalmente coincide con il Segretario Comunale;
- la Giunta Comunale che approva la proposta di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), che propone all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano. Inoltre, il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il responsabile di posizione organizzativa competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta;
- tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa per l'area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché



questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai responsabili assegnati agli uffici di riferimento, anche relativamente agli obblighi di rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente piano;

- l'OIV partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;

- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari svolto in convenzione con la regione FVG (UPD) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;

- tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di posizione organizzativa o all'U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi;

- collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano e segnalano le situazioni di illecito.

I T.P.O. partecipano alla formazione del PTPC e tal proposito trasmettono al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.

La Giunta comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

Una volta approvato il P.T.P.C. è pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione, inoltre, il link di pubblicazione dello stesso, è trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Dipartimento stesso, sezione anticorruzione.

#### **Art. 4 - Individuazione degli attori esterni**

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;

- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;

- il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;

- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei



decreti attuativi;

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in material.

### **Art. 5 - Processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione**

Nell'adempimento di quest'obbligo, il processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione si è articolato in tre fasi:

**a) Censimento dei processi e procedimenti**

Attualmente l'ente non dispone di un registro completo di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/flussi; ci si è limitati a estrarre da un primo elenco dei procedimenti, le attività e i procedimenti maggiormente rilevanti per frequenza, impatto esterno e rilevanza economica ai fini del presente piano. La completezza costituisce obiettivo successivo negli aggiornamenti del piano;

**b) Analisi del rischio corruttivo**

Per ogni processo/procedimento individuato nell'elenco di cui alla lettera a), il rischio di corruzione è stato valutato attraverso due valori (da 0 a 5) relativi a:

1. probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo;
2. impatto dell'evento corruttivo.

I valori sono stati attribuiti sulla base della percezione da parte del responsabile dell'Area competente e della casistica generale di rilievo.

Non possono quindi essere assunti come parametri oggettivi e assoluti, ma hanno valore quali-quantitativo.

I valori da 0 a 5 vengono attribuiti con le seguenti corrispondenze:

0 = nessun impatto;

1 = marginale;

2 = minor impatto;

3 = soglia;

4 = serio;

5 = superiore.

**c) Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione**

Le azioni previste nel piano mirano a sviluppare nel corso del tempo un miglior livello di definizione dei processi e dei procedimenti.



Per dare operatività alle fasi sopracitate, viene adottata la seguente procedura: è stato richiesto a ciascun responsabile di servizio, per quanto di competenza:

- di identificare le attività, processi e procedimenti amministrativi individuati all'art.1 comma 16 della L.190/2012, ampliando o integrando l'elenco dove necessario ai fini della maggior completezza possibile;
- di selezionare dall'elenco i procedimenti/processi di cui sopra e di procedere quindi ad attribuire a ciascuno il livello di rischio, con riferimenti ai parametri individuate.

### **Art. 6 - Azioni di miglioramento del piano anticorruzione**

L'Amministrazione, attraverso gli interventi formativi ed il monitoraggio dell'azione amministrativa, si prefigge di prevenire episodi di corruzione nel Comune. A tal fine, sono individuati alcuni obiettivi interarea dedicati a questo scopo:

Obiettivo: trasversale a tutte le AREE

- 1 Miglioramento dell'attività amministrativa attraverso l'implementazione e il monitoraggio del piano anticorruzione;
- 2 Progettazione formazione sugli adempimenti in tema di anticorruzione, dei responsabili dei servizi e istruttori addetti
- 3 Monitoraggio tempi dei procedimenti attraverso apposito report e pubblicazione esaustiva in Amministrazione trasparente.

### **Art. 7 - Analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera da valutare nel processo di gestione del rischio.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Ai fini dell'analisi del contesto esterno, si è provveduto a richiedere alla Prefettura di Udine, tramite Pec del 29/10/2018 prot.108203, i relativi dati aggiornati, come suggerito dall'Autorità; tuttavia, non avendo ricevuto risposta, si riporta di seguito parte dell'ultima Relazione, riferita all'anno 2016, che, il Ministro dell'Interno ha presentato al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata.



## REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione Friuli Venezia Giulia, confinante con Austria e Slovenia e con un ampio sbocco sul mare, è caratterizzata da una dinamica attività economica a forte vocazione industriale, soprattutto di piccola e media imprenditoria. Il territorio, nel periodo in esame, è stato interessato da ingenti investimenti finalizzati alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali quali, ad esempio: la costruzione della terza corsia dell'autostrada A4 e l'ampliamento del Porto di Trieste, anche attraverso la realizzazione di una moderna piattaforma logistica. Inoltre, i cantieri navali della Fincantieri a Monfalcone e quelli edili, presenti all'interno della base militare U.S.A.F. di Aviano, costituiscono elementi di sicuro richiamo per soggetti riconducibili alle tradizionali consorterie criminali, attivi, principalmente, nel reimpiego di proventi illeciti in attività economiche. Sebbene non si rilevi la presenza stabile di strutture associative di tipo mafioso, la Regione non può considerarsi del tutto immune da infiltrazioni. La permeabilità del tessuto economico consente alle organizzazioni criminali di potersi insinuare nelle realtà locali, senza ricorrere a metodi che destino allarme sociale. A tal proposito, si registra l'operatività di affiliati o, comunque, soggetti "vicini" ad organizzazioni criminali di tipo mafioso che potrebbero fornire supporto logistico, al fine di favorire la latitanza di accoliti, e consentire il reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche legali. In particolare, si riscontrano:

- soggetti collegati alla 'ndrina dei "Mancuso" di Limbadi (VV), nelle province di Trieste e Udine, degli "Iona" di Belvedere di Spinello (KR), nel territorio di Gorizia, dei "Gallace" di Guardavalle (CZ), "Gallelli" di Badolato (CZ), ad Udine, dei "Raso Gullace-Albanese" di Taurianova a Pordenone. Inoltre, sempre nell'udinese, è stata documentata la presenza di soggetti collegati alla 'ndrina lametina "Cannizzaro Daponte";
- articolazioni di Cosa nostra a Udine, riconducibili alle famiglie "Mazzei – Carcagnusi" di Catania e "Palermo-Acquasanta" di Palermo, quest'ultima presente anche a Gorizia; a Pordenone, soggetti ascrivibili alle famiglie "Campobello" di Mazara (TP), "Caltagirone-Ramacca" di Catania, "Brusca" di San Giuseppe Jato e "Emmanuello" di Gela;
- elementi campani riferibili ai clan "D'Alterio-Pianese" di Qualiano (NA), "Afeltra-Di Martino" di Castellammare di Stabia (NA), "Zazo-Mazzarella" di Napoli che sono operativi nell'area di Udine; affiliati agli "Amato-Pagano" di Napoli e agli "Ascione" di Ercolano (NA), nella provincia di Trieste; inoltre, nel territorio di Gorizia, sono risultati presenti elementi riferibili ai "Vollaro" di San Sebastiano al Vesuvio (NA), ai "Limelli-Vangone" di Boscotrecase (NA) e "Di Lauro" di Secondigliano (NA), nonché dal clan dei "casalesi" di Casal di Principe (CE);
- referenti della criminalità organizzata pugliese e, in particolare, dei clan baresi "Stramaglia" e "Di Cosola", stanziati a Udine; dei "Mangione-Gigante-Matera" di Gravina in Puglia (BA) e "Rogoli-Buccarella-Campana" di Brindisi attivi a Gorizia. Inoltre, la particolare collocazione geografica della regione, in posizione centrale nell'area europea, favorisce la commissione di reati transfrontalieri, agevolati anche dalla recente estensione del territorio comunitario ai nuovi Paesi dell'est, che consente ingressi più veloci. Tra le attività illecite di maggior interesse criminale si evidenziano il traffico di armi e di sostanze stupefacenti, l'introduzione sul territorio di merci contraffatte, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e il contrabbando di sigarette. Le organizzazioni criminali, particolarmente attive nel settore del narcotraffico, denotano sempre più caratteri di multi etnicità e sono composte da italiani, albanesi, turchi, iraniani, ucraini, colombiani, dominicani, ghanesi, liberiani, nigeriani, afghani, marocchini e indiani.

Nel 2016, nella regione, sono state eseguite 327 operazioni antidroga (+31,33% rispetto al 2015) e sono stati sequestrati 195 kg. di sostanza stupefacente (+147,81% rispetto all'anno precedente). Nel 2016, inoltre, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 525 persone (+46,24% rispetto all'annualità precedente) di cui 248 stranieri (+103,28% rispetto al 2015)<sup>1</sup>. In questa area, inoltre, si rileva l'insorgere del fenomeno legato al contrabbando di gasolio, importato illegalmente sul territorio nazionale e destinato a distributori stradali compiacenti del centro-sud Italia, con



conseguente evasione fiscale. Si segnala, altresì, la cosiddetta “zoomafia” che opera importando clandestinamente cuccioli di cani di razze di pregio dall’Europa dell’Est. Vere e proprie organizzazioni allogene gestiscono i trasporti, utilizzando i valichi regionali quale porta d’ingresso verso il territorio nazionale. Attività delittuosa di carattere transnazionale, ormai consolidata, è costituita dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri - gestito da soggetti di nazionalità ucraina, moldava, bosniaca, russa, ungherese, albanese, romena, nonché italiana - destinati al mercato nazionale, in modo particolare a quello campano. Il tabacco, che in passato giungeva in Italia attraverso la Svizzera, i Balcani o approdando sulle coste pugliesi, attualmente viene introdotto illegalmente nel nostro Paese attraverso i valichi frontalieri con la Slovenia e con l’Austria. Le organizzazioni criminali, infatti, hanno individuato nel trasporto su ruote il metodo migliore per trasferire t.l.e. e, quindi, il Friuli Venezia Giulia rappresenta la via più breve per giungere al mercato italiano. Pregresse attività investigative hanno documentato come soggetti frequentatori delle case da gioco site nelle vicine Slovenia e Croazia, siano stati vittime di reati quali l’estorsione e l’usura. Si conferma, a Trieste, la presenza di una forte comunità serba che gestisce il mercato del lavoro nero di connazionali e di cittadini dell’Europa dell’est. Nell’ambito dell’attività predatoria, nella regione sono risultati attivi soprattutto romeni, ungheresi, polacchi, moldavi, albanesi, soggetti di etnia rom e georgiani. I Dati DCSA I romeni, in particolare, sono dediti a tutti i principali reati contro il patrimonio, spaziando dalle rapine in danno di anziani ai furti di attrezzi da lavoro, ai furti di rame, motori fuoribordo e di biciclette.

#### PROVINCIA DI UDINE

La provincia di Udine, territorio di confine con la Slovenia e l’Austria, è caratterizzato da una fiorente attività economica, soprattutto di piccola imprenditoria, ed è interessato da ingenti investimenti relativi alla realizzazione di grandi opere quali, ad esempio, la costruzione della terza corsia dell’autostrada A4. Sebbene non si registrino forme organizzate di criminalità di tipo mafioso, è stata accertata la presenza di alcuni soggetti collegati a Cosa Nostra palermitana (“PalermoAcquasanta” e “Mazzei-Carcagnusi”). Inoltre l’operazione “Graziano’s”, condotta dalla Guardia di Finanza il 10 maggio 2016 a Palermo e Tavagnacco (UD), ha accertato la stanzialità di soggetti vicini al clan palermitano dei “Graziano”. Nell’ambito dell’indagine è stato sottoposto a sequestro un ingente patrimonio immobiliare, in parte ubicato sul territorio del comune di Tavagnacco (UD), riconducibile a soggetti appartenenti alla famiglia “Graziano”.

L’attività, scaturita da accertamenti economico-patrimoniali svolti nei confronti di diversi membri del sodalizio mafioso, alcuni dei quali residenti nel citato comune friulano e già condannati, a vario titolo, per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e concorrenza sleale, ha consentito di sottoporre a sequestro 4 società di capitali, 81 immobili, 1 autovettura e 1 motoscafo, per un valore complessivo di oltre 6.600.000 euro. Pregresse attività investigative hanno, altresì, documentato, nella zona del tarvisiano e a Lignano Sabbiadoro, le presenze di soggetti legati alla criminalità campana, in particolare elementi riferibili ai clan “Zazo-Mazzarella” di Napoli e “D’Alterio-Pianese” di Qualiano (NA), operanti nella gestione di attività commerciali. Sono, inoltre, stanziali soggetti collegati alle ‘ndrine dei “Gallace” di Guardavalle (CZ) e dei “Gallelli” di Badolato (CZ). È stata, inoltre, registrata la presenza dei “Mancuso” di Limbadi (VV) e dei “Piromalli”, questi ultimi interessati al comparto turisticoalberghiero. Inoltre, il 22 giugno 2016, nel comune di Tolmezzo (UD), la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un esponente di spicco della ‘ndrina lametina “Cannizzaro-Daponte. Elementi collegati ai clan baresi “Stramaglia” e “Di Cosola”, sono risultati dediti al traffico di stupefacenti. In analogia con le altre province friulane, il territorio, per la sua peculiare posizione geografica, fa registrare attività illecite a carattere transnazionale quali il traffico di stupefacenti e di autovetture, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico di armi. Tali reati risultano prevalentemente ad appannaggio di



sodalizi criminali stranieri, talvolta di composizione multietnica e in cooperazione con italiani. Il traffico e lo spaccio di stupefacenti, in particolare, risulta gestito, oltre che da italiani, da colombiani, spagnoli, ghanesi, liberiani, nigeriani, afgani, marocchini e indiani. Si evidenzia, inoltre, come si stiano diffondendo pericolose droghe sintetiche. A tal proposito si segnala che la Guardia di Finanza, a conclusione dell'operazione "Lucky Peace" dell'11 gennaio 2016, ha disarticolato un'organizzazione criminale, composta da cittadini italiani e sudamericani, dedita all'introduzione dalla Repubblica Dominicana di cocaina, smerciata successivamente sul territorio provinciale.

Per quanto riguarda tale delittuosità, nel 2016, nella provincia, sono state compiute 120 operazioni antidroga e sono stati sequestrati 47,89 kg di stupefacente, prevalentemente hashish. Le persone deferite all'Autorità Giudiziaria nel 2016, sono state 184, di cui 80 straniere. Nella provincia, inoltre, si sono registrate attività illecite connesse al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, immessi nel territorio nazionale mediante autovetture e/o furgoni condotti da cittadini dell'est-Europa, in particolare ucraini, polacchi, ungheresi e slovacchi. Si evidenzia, al riguardo, l'operazione della Polizia di Stato che, il 5 maggio 2016 a Udine, ha consentito di trarre in arresto un cittadino slovacco ed al contestuale sequestro di 30.000 stecche di sigarette, di varie marche, occultate all'interno dell'autoarticolato da lui condotto. Nello stesso periodo, la Guardia di Finanza, il 6 maggio 2016 a Trieste e San Giorgio di Nogaro (UD), ha sequestrato 6.000 kg. di sigarette di produzione est europea, occultate all'interno di un articolato con targa slovacca, traendo in arresto un cittadino ungherese. Inoltre il 29 giugno 2016 a Udine la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto di un cittadino dell'est Europa responsabile di contrabbando di t.l.e. Il soggetto era alla guida di un autoarticolato sul quale erano occultati 25.250 stecche di sigarette corrispondenti a kg. 5.050. Soggetti di etnia cinese risultano attivi nel favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione, esercitata, prevalentemente, all'interno di centri massaggi. Nel medesimo reato sono coinvolti anche soggetti italiani e venezuelani, in danno di ragazze provenienti dal sud America. Italiani, cinesi e romeni si confermano attivi nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Anche in questo territorio si evidenzia l'insorgere del già citato fenomeno del contrabbando di gasolio. Si è avuto modo di constatare, infatti, che alcuni soggetti (ungheresi e lettoni) sono riusciti ad importare gasolio sul territorio nazionale, utilizzando documentazione di trasporto fittizia, per impedirne le verifiche del caso. Si conferma, inoltre, la cosiddetta "zoomafia", responsabile dell'importazione clandestina di cuccioli di cani di razze di pregio dall'Europa dell'Est.

Vere e proprie organizzazioni allogene gestiscono i trasporti, utilizzando i valichi regionali quale porta d'ingresso verso il territorio nazionale. Al riguardo, si segnala l'operazione della Polizia di Stato, che nell'aprile 2016, ha consentito di denunciare un argentino e un polacco sorpresi, rispettivamente, alla guida di due vetture trasportanti, la prima 10 cuccioli di cane privi di microchip e documenti, la seconda trasportini per cuccioli vuoti. La commissione dei reati contro il patrimonio è ad appannaggio di ungheresi (sorpresi ad esportare biciclette e altro materiale), romeni e moldavi (entrambi resisi responsabili di furti in centri commerciali con la tecnica della "spaccata"), albanesi (autori di furti in appartamento), nonché italiani (ritenuti autori di diverse rapine nel comune e nella provincia di Udine). Tali tendenze criminali sono confermate dalle risultanze investigative dell'Arma dei Carabinieri che il 5 settembre 2016 a Lignano Sabbiadoro (UD) ha proceduto al fermo di indiziato di delitto di due soggetti (uno moldavo ed uno ucraino) responsabili di plurimi reati contro il patrimonio (furto e ricettazione) perpetrati in Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, commessi in concorso con altri due soggetti di origine romena e moldava, tutti denunciati in stato di libertà; inoltre il 7 ottobre 2016 a Malborghetto (UD) la Polizia di Stato ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di due serbi responsabili di plurimi reati (ricettazione e falso documentale), perpetrati in Friuli Venezia Giulia. Nel medesimo contesto veniva, altresì, denunciato in stato di libertà, per ricettazione, un altro romeno e sottoposto al sequestro un'autovettura oggetto di furto.



## PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

11 gennaio 2016 – Udine – La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione “Lariis 3”, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), poiché appartenenti ad un sodalizio criminale dedito ai furti in danno di attività commerciali ubicate nella provincia di Udine.

11 gennaio 2016 - Udine e provincia, Germania, Repubblica Dominicana - La Guardia di Finanza, a conclusione dell'operazione “Lucky Peace”, ha

disarticolato un'organizzazione criminale, composta da cittadini italiani e sudamericani, dedita all'introduzione dalla Repubblica Dominicana di cocaina, smerciata successivamente sul territorio provinciale. Le indagini hanno consentito di sequestrare circa 300 grammi di droga, con l'arresto in flagranza di 4 persone (2 italiani e 2 colombiani), nonché di denunciare 11 soggetti (6 italiani, 3 dominicani, 1 colombiano e 1 senegalese) responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alla violazione della normativa in materia di money transfer.

11 marzo 2016 – Udine – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un romeno per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e ha proceduto al contestuale sequestro di 339 stecche di sigarette occultate all'interno della vettura da lui condotta.

26 aprile 2016 – Udine - La Polizia di Stato ha denunciato un argentino e un polacco sorpresi, rispettivamente, alla guida di due vetture trasportanti, la prima 10 cuccioli di cane privi di microchip e documenti, la seconda trasportini per cuccioli vuoti 5 maggio 2016 – Udine – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino slovacco per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e ha proceduto al contestuale sequestro di 30.000 stecche di sigarette di varie marche occultate all'interno dell'autoarticolato da lui condotto.

6 maggio 2016 - San Giorgio di Nogaro (UD) e Trieste - La Guardia di Finanza ha sequestrato 6.000 kg. di sigarette di produzione est europea, occultate all'interno di un articolato con targa slovacca, traendo in arresto un cittadino ungherese per contrabbando di t.l.e.

10 maggio 2016 - Tavagnacco (UD) e Palermo - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione “Graziano's”, ha dato esecuzione al sequestro di un ingente patrimonio immobiliare, in parte ubicato sul territorio del comune di Tavagnacco, riconducibile a soggetti appartenenti alla famiglia palermitana dei “Graziano”.

L'attività, scaturita da accertamenti economico-patrimoniali svolti nei confronti di diversi membri del sodalizio mafioso, alcuni dei quali residenti nel citato comune friulano e già condannati, a vario titolo, per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e concorrenza sleale, ha consentito di sottoporre a sequestro 4 società di capitali, 81 immobili, 1 autovettura e 1 motoscafo, per un valore complessivo di oltre 6.600.000 euro.

12 maggio 2016 - Latisana (UD) - La Guardia di Finanza, nell'ambito di un'articolata indagine nei confronti di un sodalizio criminale transnazionale dedito all'introduzione sul territorio italiano di ingenti quantitativi di sigarette di contrabbando, ha sottoposto a sequestro oltre 4.300 kg. di t.l.e. e tratto in arresto 2 cittadini ucraini.

13 giugno 2016 – Udine e Gorizia – L'Arma dei Carabinieri a conclusione di un'indagine finalizzata a contrastare frodi nel settore enologico, hanno deferito 15 titolari di aziende vinicole, ritenuti responsabili di frode nell'esercizio del commercio di prodotti tutelati da D.O.C., falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in registri e altro. I predetti, utilizzando preparati chimici e naturali non ammessi dai disciplinari di produzione relativi alle principali denominazioni di origine del Friuli Venezia Giulia, avevano esaltato artificiosamente gli aromi dei propri prodotti, per renderli più appetibili sul mercato nazionale e internazionale.



22 giugno 2016 – Tolmezzo (UD) – La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un esponente di spicco della 'ndrina lametina "Cannizzaro-Daponte", poiché responsabile dell'omicidio, aggravato dalle modalità mafiose, di un soggetto, avvenuto a Lamezia Terme (CZ) circa 20 anni prima.

27 Giugno 2016 – Udine, Arezzo, Pordenone, Treviso e Perugia - L'Arma dei Carabinieri, a conclusione dell'operazione "Escaped", ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari con contestuale denuncia in stato di libertà nei confronti di 20 dominicani, 4 italiani, un venezuelano ed un tunisino responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità. L'indagine, avviata nel 2012, ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale di trafficanti internazionali che, attraverso ramificazioni stanziali nelle province di Arezzo, Udine, Pordenone, Treviso e Perugia, immetteva, sul mercato italiano, consistenti quantitativi di cocaina provenienti dalla Repubblica Dominicana. I proventi dell'attività delittuosa venivano trasferiti all'estero a mezzo "money transfer" per il successivo reinvestimento nell'acquisto di droga. Nel complesso sono stati sequestrati oltre 2 kg. di cocaina. 29 giugno 2016 – Udine – La Polizia di Stato ha proceduto all'arresto di un cittadino dell'est Europa responsabile di contrabbando di t.l.e. Il soggetto era alla guida di un autoarticolato sul quale erano occultati 25.250 stecche di sigarette corrispondenti a kg. 5.050.

8 luglio 2016 - Udine - L'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro di beni mobili ed immobili, del valore complessivo di 500.000 euro, riconducibili a 5 nomadi, pregiudicati per reati contro il patrimonio.

22 settembre 2016 – Udine – La Polizia di Stato ha denunciato il conducente, di origine bulgara, di una vettura su cui venivano trasportati, in condizioni inidonee, 14 cuccioli di cane appartenenti a razze di pregio. Gli animali, sottoposti a sequestro, erano privi dei prescritti vaccini, di regolare passaporto sanitario e microchip.

5 settembre 2016 – Lignano Sabbiadoro (UD) – L'Arma dei Carabinieri ha proceduto al fermo di indiziato di delitto di due soggetti (uno moldavo ed uno ucraino) responsabili di plurimi reati contro il patrimonio (furto e ricettazione) perpetrati in Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, commessi in concorso con altri due soggetti di origine Romana e Moldava, tutti denunciati in stato di libertà.

7 ottobre 2016 – Malborghetto (UD) – La Polizia di Stato ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di due serbi responsabili di plurimi reati (ricettazione e falso documentale), perpetrati in Friuli Venezia Giulia. Nel medesimo contesto veniva, altresì, denunciato in stato di libertà, per ricettazione, un altro romeno e sottoposto al sequestro un'autovettura oggetto di furto.

15 novembre 2016 – Udine, Pordenone e Treviso - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti, di cui 6 romeni, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione. L'indagine ha consentito di documentare le responsabilità degli indagati in merito alla commissione di svariati furti perpetrati nelle suddette province, la cui refurtiva (macchine agricole, veicoli commerciali, rame e pannelli fotovoltaici) veniva successivamente rivenduta in Romania.

17 dicembre 2016 – Udine (UD) – L'Arma dei Carabinieri, a conclusione di una complessa attività d'indagine finalizzata alla repressione del traffico di stupefacenti, ha proceduto all'esecuzione di 7 misure cautelari nei confronti di 4 italiani e 3 extracomunitari responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio, continuato e in concorso, perpetrati nelle province di Venezia, Treviso e Udine. Nel medesimo contesto investigativo, veniva tratto in arresto un cittadino extracomunitario e sottoposto a sequestro gr. 600 di sostanza stupefacente e contanti per 2.050 euro provento dell'attività di spaccio.

Il territorio comunale, di Piasan di Prato risulta caratterizzato da una tradizionale attività economica, soprattutto di piccola e media imprenditoria.

Il motore dell'economia locale si basa principalmente sul terziario, commercio, industria e artigianato.



Nel Comune di Pesian di Prato, dai dati in possesso del Comando della Polizia Locale, non si segnalano eventi delittuosi legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di corruzione.

### **Art. 8 - Analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno concerne tutti gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'Ente al fine di individuare le possibili anomalie che potrebbero provocare eventuali rischi corruttivi all'interno dell'Ente.

Sulla base delle relazioni dei TPO, questo Ente non è stato mai coinvolto in fenomeni di stampo corruttivo, né a livello di componenti degli organi politico-amministrativi, né a livello di componenti della struttura apicale e impiegatizia.

Anche il contenzioso ha riguardato iniziative avviate da soggetti privati, ma solo allo scopo di tutelare i propri diritti o interessi giuridici.

Il Comune di Pesian di Prato ha una struttura organizzativa di modeste dimensioni.

Ne consegue che il contesto interno all'ente è caratterizzato da una elevata conoscenza reciproca del personale e, conseguentemente, un ridotto sistema formale di relazioni, è un elevato controllo sociale; entrambe le caratteristiche consentono un comportamento pressoché uniforme che, ad oggi, non ha fatto emergere fenomeni corruttivi o comportamenti distorti da parte del personale.

La struttura è suddivisa in sei Aree, al vertice dei quali sono posti dipendenti di categoria D.

I Responsabili di Aree, sono tutti dipendenti a tempo indeterminato.

L'Amministrazione comunale attualmente in carica è stata eletta nelle consultazioni del maggio 2014.

Il Consiglio Comunale è composto da n. 17 Consiglieri incluso il Sindaco, mentre la Giunta Comunale è composta da n. 7 Assessori, di cui 2 esterni, incluso il Sindaco.

Agli organi politici nel rispetto del D.Lgs.165/2001, competono in particolare:

- a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
- c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi si informa ai seguenti principi e criteri: efficacia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione; professionalità, flessibilità, responsabilizzazione del personale; separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel quadro di un'armonica collaborazione volta al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.



Le Aree e la loro consistenza numerica sono, alla data 31.12.2018, le seguenti:

#### **AREA AMMINISTRATIVA**

Vacanti

(TPO Area tecnica edilizia privata)

1 D istruttore direttivo

5 C istruttori contabili/amministrativi

2 B collaboratori professionali cuochi

2

#### **AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA**

1 D istruttore direttivo- TPO Posizione Organizzativa

2 C istruttori tecnici

1 B collaboratore amministrativo

1

#### **AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

1 D istruttore direttivo - TPO Posizione Organizzativa

4 C istruttori tecnici

2 B collaboratore amministrativo

5 B esecutori tecnici

1 A operatore

1

2

2



**AREA DELLA POLIZIA LOCALE**  
in convenzione con il commune di Martignacco

Vacanti

1 PLB Commissario  
4 PLA 2 sottufficiali 2 agente semplice  
1B collaboratore amministrativo

1

**AREA DEMOGRAFICA E CULTURA**

1 D istruttore direttivo TPO Posizione Organizzativa  
6 C istruttori amministrativi

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI SOCIALI**

1 D Posizione Organizzativa  
6 C istruttori amministrativi  
1B collaboratore amministrativo

Il numero complessivo di dipendenti in servizio è dunque 38 alla data dell' 1.1.2019, oltre il segretario comunale, e il comandante della Polizia Locale in convenzione con altri Comuni.

Il numero degli abitanti al 31.12.2018 è di 9.395, con un rapporto dipendente/popolazione 1/235, quindi superiore al rapporto stabilito dal Ministero dell'Interno decreto 10.04.2017 (rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017/2019 per i comuni dissestati che, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti è di 1/159.



Rispetto ai servizi prestati, sia all'interno che all'esterno dell'Ente, vi è una certa carenza di personale che, infatti è sotto pressione, sempre a ricorrere urgenze e scadenze. Di seguito, a fini illustrativi viene rappresentato l'organigramma della struttura organizzativa.







## **Art. 9 - Monitoraggio 2018**

Il monitoraggio sull'attuazione, da parte delle strutture, delle misure previste nel Piano 2018-2020 si è svolto per la prima volta quest'anno attraverso una relazione resa dai Responsabili di Area, dalle quali non si evidenziano particolari situazioni.

## **Art. 10 - Predisposizione del piano anticorruzione**

La legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n. 33/2013, come modificati dal decreto legislativo n. 97/2016, prevedono espressamente che il Piano soddisfi le seguenti esigenze:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, e le relative misure di contrasto;
- prevedere, per le attività sopra nominate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione, con particolare riguardo alle attività più a rischio, nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione;
- concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individuare gli specifici obblighi di trasparenza e gli eventuali ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge indicando anche la catena della responsabilità della pubblicazione;

e che sia strutturato in modo tale da:

- valutare il livello di esposizione delle strutture organizzative al rischio di corruzione;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- individuare procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Come ribadito anche nel PNA la predisposizione del Piano deve rispondere alla finalità concreta di perseguire i risultati insiti nelle misure individuate per la prevenzione, le quali costituiscono il momento centrale dell'elaborazione e, in progressivo adeguamento agli approfondimenti posti in essere anno per anno dal PNA, devono essere integrate o implementate con riferimento alle aree particolarmente esposte a fenomeni di corruzione.

In particolare l'ultimo aggiornamento del PNA non ha indicato particolari aree di rischio ma ha fornito indicazioni operative sulle criticità trasversali, quali ad esempio sul mancato coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione (obiettivi strategici e operativi del piano della performance e piano anticorruzione) emerse dal monitoraggio effettuato sui piani anticorruzione degli enti.



- Il Piano anticorruzione si combina in modo strettamente sinergico con i seguenti fondamentali documenti:
- il Codice di comportamento comunale, che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
  - il Regolamento per l'effettuazione dei controlli interni;
  - la l. n.39/2013 (incompatibilità e inconferebilità);
  - il ciclo di gestione della prestazione;
  - Il nuovo codice della privacy modificato con il decreto legislativo n. 101 del 18.08.2018 che prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

### **Art. 11 - Approvazione ed evoluzione dinamica del piano e aggiornamento dei contenuti**

Il presente aggiornamento viene approvato, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dalla Giunta comunale con deliberazione.

Eventuali modifiche che si renderanno opportune e/o necessarie nel caso in cui il Piano, nella sua formulazione, si rivelasse inadeguato a garantire l'efficace prevenzione o qualora intervenissero variazioni normative, saranno approvate tempestivamente dalla Giunta comunale con propria deliberazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per l'aggiornamento di taluni parti del piano sono stati utilizzati documenti o parti di essi, elaborati da altre amministrazioni, ciò nella filosofia degli open data e del riuso delle buone pratiche così come, si ribadisce, la mappatura dei processi relativi al governo del territorio è stata mutuata dall'ANAC e solamente calata nella realtà di questo Comune.

### **Art. 12 - Aree di rischio e gestione**

Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente:

aree di rischio generali

Per ogni unità organizzativa dell'ente sono ritenute ex lege attività ad elevato rischio di corruzione:

1) tutti i procedimenti riferibili alle aree indicate dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012.

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha derivato, dalle quattro Aree a rischio corruzione di cui al citato art. 1, comma 16, ulteriori sottoaree (si rinvia all'allegato 2 del P.N.A.).

2) in aderenza ai contenuti della delibera ANAC n. 12/15 che ha evidenziato ulteriori attività svolte dalle amministrazioni e dagli enti, a prescindere dalla tipologia o dal comparto, che sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, di seguito riportate:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;



- affari legali e contenzioso.

Dette aree a rischio corruzione, sono definite “aree di rischio generali” e comprendono quelle in precedenza definite “obbligatorie”.

Dette aree sono state disaggregate in sottoaree di seguito descritte.

Aree di rischio generali

Acquisizione e progressione del personale

Sottoaree

1. Reclutamento

2. Progressioni di carriera

Incarichi e nomine

Sottoaree

1. Conferimento di incarichi di collaborazione

2. Affidamento di incarichi non disciplinati dal D. Lgs. n. 263/2006

Contratti pubblici

Sottoaree

1. Affidamento di lavori, servizi e forniture

1.1 definizione dell'oggetto dell'affidamento

1.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

2. Gare

2.1 Affidamenti diretti

2.2 Gestione del contratto

2.3 utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto

3. Subappalti

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni e autorizzazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)

Sottoaree

1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

Sottoaree

1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto)

2. Provvedimenti amministrativi discrezionali destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati) (nell'an e/o nel contenuto)

Gestione dell'Entrata (contiene i processi che attengono alla acquisizione di risorse in relazione alla tipologia dell'entrata)



Sottoaree

1. Tributi
2. Proventi
3. Canoni
4. Condoni

Gestione della spesa

Sottoaree

1. Determine di impegno
2. Determine di liquidazione
3. Mandati di pagamento

Gestione del patrimonio

Sottoaree

1. Atti riguardanti la gestione e valorizzazione del patrimonio
2. Aggiornamento degli inventari
3. dismissione di beni inventariati

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (con riferimento alla pianificazione di dette attività)

1. abusivismo edilizio
2. SCIA

Affari legali e contenzioso

Sottoaree

1. affidamento degli incarichi
2. liquidazioni in esecuzione di giudicato

Attività ex comma 53 (attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa)

Per le materie sopraelencate c'è un elevato livello di probabilità di eventi rischiosi.

Altre attività a rischio di corruzione sono previste in norme già in vigore e richiamate dal comma 16 dell'articolo 1 della L.190/2012:

- Materie oggetto di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs.165/2001);
- Materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (art. 54 D.Lgs.165/2001);
- Materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni (art. 54 D.Lgs. 82/2005);
- Tassi di assenza e retribuzione dei dirigenti e di maggiore presenza del personale (art.21 legge 69/2009);
- Materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi dell'art. 1, comma 31, della L. n. 190/2012;
- Rispetto dei termini procedurali (legge n. 35/2012);
- Trasparenza (art. 11 L. n. 150/2009);



- Smaltimento dei rifiuti (Del ANAC n. 12/15, par. 6.3).

Alcune delle aree di rischio generali sopra identificate sono trasversali alla struttura organizzativa del Comune, ne consegue che ogni singolo Area, in funzione delle specifiche competenze ad esso attribuite, potrà essere interessato da una o più delle aree di rischio generali. Sarà compito di ciascun Responsabile di Area disporre circa l'applicazione delle misure relative alle suddette aree indipendentemente dalla mappatura da egli effettuata.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nelle attività di verifica della corretta attuazione delle misure di prevenzione, potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

### **Art. 13 - Area di rischio contratti pubblici**

Con particolare riguardo all'Area di rischio dei contratti pubblici si ritiene fondamentale creare un flusso informativo volto a rendere trasparente il processo di approvvigionamento, al fine di rendere intelligibili i dati inerenti il fabbisogno stimato, le modalità di approvvigionamento, le categorie di beni e servizi standardizzati oggetto di acquisizione.

Questo, anche allo scopo di poter programmare in maniera più stringente e razionale le spese e le procedure. Proprio in un'ottica di razionalizzazione, la disponibilità dei dati e delle informazioni è volta a prevenire il rischio di duplicazione di procedure e/o l'eventuale frazionamento artificioso delle forniture.

In particolare, questo processo informativo dovrà evidenziare il ricorso a procedure di approvvigionamento non concorrenziali, specie nell'area degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €. Il piano nell'ambito di questi affidamenti prevede, comunque, misure di regolamentazione, che saranno collegate alla pianificazione della performance, con l'individuazione di obiettivi specifici.

L'ANAC raccomanda, inoltre, di evidenziare le diverse fasi in cui si articola la procedura di approvvigionamento, distinguendo le fasi di programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica ed aggiudicazione, esecuzione del contratto e rendicontazione del contratto. A ciascuna di queste fasi sono collegati o collegabili rischi specifici e alcune misure proposte.

### **Art. 14 - Area di rischio Governo del Territorio**

Il PNA 2016 ha dedicato particolare attenzione al governo del territorio al cui ambito si ascrivono importanti attività istituzionali del Comune, quali l'urbanistica e l'edilizia, ravvisando in tali attività un elevato rischio di corruzione per una serie di cause dettagliatamente analizzate nel piano medesimo.

Il governo del territorio rappresenta un'area ad elevato rischio di corruzione, per gli interessi particolaristici. Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell'area governo del territorio, a prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni).

Il modello della pianificazione disciplinato dalla legge urbanistica statale n. 1150/1942 prevede il piano regolatore generale (p.r.g.), che presenta,



oltre ad un contenuto direttivo e programmatico, prescrizioni vincolanti per i privati, con effetti conformativi della proprietà. Esso può essere ricondotto ai piani comunali generali, ovvero a quegli strumenti di pianificazione urbanistica che hanno ad oggetto l'intero territorio comunale.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia opera, invece, un diverso modello di pianificazione, urbanistica e territoriale, definito dalla legge regionale n. 22/2009 "Pianificazione territoriale".

Ai fini di individuare i rischi di corruzione e correlate adeguate misure di prevenzione, bisogna rilevare quegli istituti, che comportano la partecipazione di privati finalizzata al concorso di questi alla pianificazione comunale, corrisponde un elevato rischio di corruzione, stante l'ampia discrezionalità che contraddistingue il processo di formazione di questi accordi.

### **Art. 15 - Metodologia di valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati, per i quali sono stati individuati specifici rischi di corruzione. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio, fasi descritte analiticamente nei riquadri seguenti:

#### **a. l'identificazione del rischio**

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "*rischi di corruzione*" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca.

Valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione. Applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine

#### **b. l'analisi del rischio**

l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E):

1. **la probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al



meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

2. **l'impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Ci sono quindi fasi che stimano le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori/probabilità ed impatto, mentre il fattore "probabilità" è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore "impatto", proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: "ALTO" e "ALTISSIMO", sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per il Comune un impatto cruciale.

### **c. il trattamento**

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- *la trasparenza*, costituisce apposita sezione del presente piano;
- *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il modello di trattamento del rischio con particolare riguardo alle misure ulteriori prende a riferimento la seguente schematizzazione. Per ogni possibile rischio individuato e ponderato, in relazione ed in corrispondenza con le varie fasi e/o attività dei processi mappati, si è proceduto ad individuare le cause del rischio. Infatti, ANAC nell'aggiornamento al PNA del 2015, fa riferimento alla circostanza che l'individuazione delle misure



di rischio è estemporanea e non collegata alle effettive esigenze di neutralizzazione del rischio.

Per evitare questo, si è proceduto ad accompagnare l'identificazione del rischio con la sua fonte/causa, così da individuare misure di trattamento del rischio effettivamente connesse alla causa del rischio.

A titolo esemplificativo si allega la seguente tabella dimostrativa in cui le diverse tipologie di rischio sono collegate a diverse tipologie di misure:

Rischi	Misure
inadeguatezza dei controlli	misure di controllo
assenza di trasparenza	misure di trasparenza
carenza normativa	misure di tipo normativo
bisogno di organizzazione	misure di organizzazione
possibilità di conflitto di interessi	verifica di assenza di conflitti di interessi

#### **Art. 16 - Valutazione e trattamento del rischio di corruzione**

“Il Rischio di Corruzione è l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un evento di corruzione»

In altre parole:

- l’Ente Locale è stato istituito per curare i bisogni e favorire gli interessi di una comunità di persone (pubblici). Tutti i processi dell’ente sono «pensati» per garantire il perseguimento dell’interesse pubblico/collettivo alla cui tutela il Comune è preposto.
- i processi dell’ente potrebbero essere «distorti/manipolati» e finalizzati al perseguimento di interessi privati.
- persone interne all’amministrazione potrebbero scegliere di usare la propria posizione per favorire interessi privati (propri o di terzi) approfittando della situazione di incertezza, a discapito dell’interesse pubblico.

Valutazione e trattamento del rischio di corruzione: l’Ente Locale cerca di capire come e perché potrebbero verificarsi eventi di corruzione, e chi potrebbe attuarli. Le informazioni acquisite, servono per programmare dei controlli (misure, attività, poteri) per prevenire tali fenomeni.

Il processo di analisi del rischio consiste nell’individuazione dei processi (es. acquisti/forniture/lavori, gestione del personale, concessioni, ecc.) più



esposti e nell'identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell'organizzazione. L'analisi del rischio costituisce il fondamento per l'individuazione all'interno dell'organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità.

L'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, ha individuato per tutta la P.A. le attività a più elevato rischio di illegalità/corruzione nelle seguenti Aree:

- a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori e forniture, con riferimento alla modalità di selezione, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ora D.Lvo 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.

Nell'ambito di ciascuna attività di cui al comma precedente, il P.N.A individua i procedimenti considerati, trasversalmente, a RISCHIO:

**A) Area: acquisizione e progressione del personale**

- a1. Reclutamento
- a2. Progressioni di carriera
- a3. Conferimento di incarichi di collaborazione

**B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**

- b1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- b2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- b3. Requisiti di qualificazione
- b4. Requisiti di aggiudicazione
- b5. Valutazione delle offerte
- b6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- b7. Procedure negoziate
- b8. Affidamenti diretti
- b9. Revoca del bando
- b10. Redazione del cronoprogramma
- b11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
- b12. Subappalto
- b13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

**C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

- c1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
- c2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- c3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato



- c4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- c5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
- c6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

**D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

- d1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
- d2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- d3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
- d4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- d5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
- d6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

**E) Area (specifica per i Comuni)**

- e1). provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa
- e2). permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;
- e3). accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio;
- e4). gestione del reticolo idrico minore;
- e5). gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari;
- e6). gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;
- e7). gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
- e8). accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;
- e9). incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);
- e10). protocollo e archivio, pratiche anagrafiche,
- e11). sepolture e tombe di famiglia,
- e12). gestione della leva,
- e13). gestione dell'elettorato;
- e14). patrocini ed eventi;
- e15). diritto allo studio;
- e16). organi, rappresentanti e atti amministrativi;
- e17). segnalazioni e reclami;
- e18). affidamenti in house.

La metodologia prevista dal P.N.A., (tabelle qui allegate sub 1) per definire il livello di rischio nelle attività individuate, prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la **probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto sia probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;



- **l'impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno –materiale o di immagine- connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

Relativamente alla “*gestione del rischio*” di corruzione l'Autorità ha confermato l'impianto fissato nel 2013. Pertanto la **gestione del rischio** si sviluppa nelle fasi seguenti:

- ☐ **identificazione del rischio:** consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “*rischi di corruzione*” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
- ☐ **analisi del rischio:** in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
- ☐ **ponderazione del rischio:** dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “*ponderazione*” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “*livello di rischio*” (valore della probabilità per valore dell'impatto);
- ☐ **trattamento:** il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”, che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

### **Mappatura del rischio**

La mappatura del rischio comprende:

- ☐ l'identificazione delle aree di rischio comprese quelle obbligatorie già individuate dalla Legge;
- ☐ la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi o gruppi di processi e delle attività dell'Ente prendendo come riferimento la struttura organizzativa dell'Ente;
- ☐ l'individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio e processo;
- ☐ la valutazione del rischio, sulla base della tabella di cui all'allegato 5 del PNA (solo per le aree di rischio ulteriori, eventualmente individuate, rispetto quelle individuate come obbligatorie dal PNA)

### **Valutazione del Rischio**

La valutazione del rischio per le aree di rischio obbligatorie e per quelle specifiche come previste dal PNA è data per implicita essendo stata fatta a monte dallo stesso PNA.

Per le eventuali ulteriori aree di rischio e i relativi processi la valutazione sarà effettuata sulla base dell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione prendendo come riferimento gruppi di procedimenti omogenei:



**Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>	



Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Criterio 6: controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Valore stimato della probabilità</b>	<b>X</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

### Valutazione dell'impatto

<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	



No = 1 Si = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il Medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>X</b>
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	<b>X</b>
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>X</b>



Applicando la metodologia sopra riportata I TPO atteso il carico notevole di lavoro, hanno proceduto ad analizzare solo alcune delle attività riferibili alle macro aree di rischio elencati nella tabella che segue. Nella tabella sono riportati i valori attribuiti relativi alla valutazione della probabilità e dell'impatto. La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all'attività.

I risultati sono riassunti nella seguente Tabella riportate di seguito:

Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	<b>3,75</b>
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	1,25	<b>2,50</b>
B	Procedure negoziate (senza pubblicazione del bando) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,06	<b>3,39</b>
B	Affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture	3	1,17	<b>4,17</b>
B	Varianti in corso di esecuzione del contratto di lavori, servizi, forniture	2,50	1,08	<b>3,58</b>
C	Rilascio /controllo titoli abilitativi edilizi	2,33	1,25	<b>2,92</b>
E	Governo del territorio	4	2,5	<b>10</b>
D	Governo del territorio i pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	<b>6,91</b>
E	Vigilanza sugli illeciti edilizi	2,83	2	<b>5,66</b>
D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,	3	2	<b>6</b>
E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	<b>3,79</b>
E	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1	<b>2,17</b>
E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	<b>3,33</b>
C	Controlli attività commerciali, artigianali, strutture ricettive ecc	1,83	2	<b>3,66</b>
C	Rilascio/Autorizzazioni/permessi (invalidi, pubblico, spettacoli, intrattenimenti, passi carrai ecc.)	1,67	1,75	<b>2,92</b>
E	Protocollo	2	1	<b>2</b>
E	Archivio	2,50	1,50	<b>3,75</b>
E	Pratiche anagrafiche e di stato civile	2,17	1	<b>3,75</b>

In questa sede si stabilisce che la valutazione di rischio superiore a 3,00 è da considerarsi alto.v

### Art. 17 - La tutela del whistleblower

1. La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente”. La disciplina per la tutela del whistleblower è stata recentemente modificata dalla legge n. 179 del 30.11.2017 che ha interamente novellato l'art. 54 – bis del D.Lgs. n. 165/2001.
2. I soggetti tutelati sono, specificamente, tutti i “dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite, intendendosi per tali sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001), sia i dipendenti con



rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti. La nozione di dipendente pubblico deve essere intesa in senso ampio e ricomprende i dipendenti degli enti pubblici economici, i dipendenti degli enti privati sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'[articolo 2043 del codice civile](#), i lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. La segnalazione può essere inoltrata dal whistleblower al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'[articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

4. Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

5. Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro". Le situazioni segnalabili, che fanno scattare l'obbligo di tutela del dipendente segnalante, sono quelle in cui si verifica che, in base alle proprie conoscenze, il dipendente ritenga "altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito", così come definito al comma precedente.

6. Il dipendente whistleblower, in relazione ai fatti segnalati, deve essere tenuto esente da conseguenze disciplinari e non può essere demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinati dalla segnalazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 54 bis comma 3, ed è sottratta al diritto di accesso. L'eventuale violazione del diritto di anonimato da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione ovvero l'adozione di procedure che non garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

7. La tutela, di cui ai commi precedenti, non trova applicazione nelle ipotesi in cui il comportamento del dipendente segnalante, perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. La tutela viene meno, altresì, quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

**RISCHIO:** Discriminazione del dipendente, mobbing.

**MISURA:** L'ente si impegna a dotarsi di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l'archiviazione.

A tal fine come comunicato dall'Autorità che a partire dal 15 gennaio 2019 sarà disponibile per il riuso l'applicazione informatica "Whistleblower" per l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell'[art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001](#) e previsto dalle [Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015](#). Sarà utilizzato l'applicativo messo a disposizione dall'ANAC.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice



identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”). In attesa di utilizzo dell’applicativo messo a disposizione dall’ANAC i dipendenti potranno inviare le segnalazioni utilizzando l’allegato modello 3 alla mail del RPCT [segretario@comune.pasiandioprato.ud.it](mailto:segretario@comune.pasiandioprato.ud.it).

#### **Art. 18 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

1. I parametri di misurazione dei termini procedurali possono essere utilizzati per finalità di valutazione della *performance* dei responsabili e del personale dipendente.
2. Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

**RISCHIO:** Malfunzionamento dei servizi erogati;

**MISURA:** Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell’ambito del *controllo di gestione* dell’ente.

Si prevede, inoltre, in applicazione dell'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990, in caso di inerzia del soggetto responsabile della conclusione del procedimento, di individuare quale titolare del potere sostitutivo il segretario comunale *pro tempore* o chi ne esercita le funzioni. Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

#### **Art. 19 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici**

1. L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.



2. Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al TPO dell' Area il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività.

3. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Responsabile dell' Area ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Area, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Responsabile del Settore committente l'incarico.

#### **Art. 20 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive, organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

#### **Art. 21 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

1. In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

2. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCPT e alle connesse misure.

3. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione.



Tra gli *obiettivi strategici* del piano, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero), la finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPCT, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

### **Art. 22 - Le responsabilità del rpct e dei responsabili di Area**

1. A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione. In particolare, l'articolo 1 della legge n. 190/2012 al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”.
2. Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e delle P.O. con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza.
3. In particolare:
  - l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
  - l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che “*l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili*”.

### **Art. 23 - La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione**

1. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C.T devono essere rispettate da tutti i dipendenti, comprese le P.O..
2. L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”.
3. Con particolare riferimento alle P.O., a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

### **Art. 24 - Misure generali di prevenzione e controllo comuni a tutti i settori**



La delibera ANAC n. 12/15 afferma che «è utile distinguere fra “misure generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. L’individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all’obiettivo di prevenire il rischio rientrano fra i compiti fondamentali di ogni amministrazione o ente.»

Oltre alle misure previste nella Legge 190/2012, sono individuate, in via generale, per il triennio 2019-2021, le misure specificate di seguito, finalizzate a contrastare il rischio di corruzione.

Tutti gli uffici hanno il dovere di applicarle in aggiunta alle misure individuate in sede di mappatura.

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di:

- 1) rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
- 2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- 3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- 4) distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il TPO;

b) nella formazione dei provvedimenti:

- 1) motivare adeguatamente l’atto, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;

d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza;

e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;

f) nell’attività contrattuale:

- 1) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
- 2) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;
- 3) privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), ovvero con la piattaforme regionale, nonché la Centrale di Committenza istituita in modo convenzionato con il Martignacco;
- 4) assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;
- 5) assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di import inferiore alla soglia della procedura aperta;
- 6) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- 7) allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- 8) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;



- 9) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- 10) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere I verbali di cantierabilità;
- 11) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- g) nella formazione dei regolamenti:  
applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;
- h) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, allegare la dichiarazione resa dal Responsabile del settore che richiede ditto conferimento, con la quale si attesta la carenza di professionalità interne, e la dichiarazione resa dall'incaricato di assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;
- l) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
- m) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, ecc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.
- n) Astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di Settore che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale.
- o) Introdurre meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei tempi procedimentali: Salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale  
I Responsabili di Area, o i referenti da loro individuati nell'ambito delle rispettive Aree, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza, inviano un report al Responsabile della prevenzione della corruzione nel quale saranno evidenziati:
- L'avvenuta pubblicazione dei procedimenti standardizzati;
  - Il rispetto dei tempi procedimentali;
  - I motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedimentali;
  - Le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi;
  - il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali;
  - il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
  - la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.
- Rispetto degli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano i Responsabili di Area comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione:
- a. eventuali mutamenti del nominativo del Referente come indicato dal presente Piano;



b. i nominativi dei dipendenti cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione; tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

### **Art. 25 - Obiettivi**

#### **Anno 2019:**

Verifica e aggiornamento dei procedimenti in capo ad ogni singola Area da parte del TPO e conseguente valutazione del rischio corruttivo.

#### **Anno 2020:**

Verifica e aggiornamento dei procedimenti in capo ad ogni singola Area da parte del TPO e conseguente valutazione del rischio corruttivo anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

#### **Anno 2021:**

Verifica e aggiornamento dei procedimenti in capo ad ogni singola Area da parte del TPO e conseguente valutazione del rischio corruttivo.

Raggiungimento della mappatura di tutte le attività gestite



## SEZIONE TRASPARENZA

La trasparenza:

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico. Il Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto attuativo ha sottolineato come l'introduzione del nuovo accesso civico segni *“il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come una casa di vetro”* (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016). In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida, recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato. Le predette linee guida, pagina 3 e 4, si preoccupano di indagare i rapporti ed il discrimine esistente tra le diverse tipologie di accesso, chiarendo che il nuovo accesso generalizzato non si sostituisce all'accesso documentale di cui alla legge 241/1990 ed all'accesso civico, ma opera per giustapposizione. A tal proposito l'ANAC, nel medesimo testo, sottolinea l'urgenza della *“adozione, anche nella forma di un regolamento sull'accesso, di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione.”*

Questo regolamento dovrebbe, peraltro, contemplare un adeguamento della struttura organizzativa che dovrebbe concentrare la competenza a decidere su tutte le istanze di accesso in capo ad un Unico Ufficio, dotato di una struttura idonea.

Qui di seguito si procede a dare un quadro sistematico dei nuovi diversi tipi di accesso.

### **Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'accesso generalizzato**

#### **Ambito soggettivo**

L'ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l'accesso civico è disciplinato dal nuovo articolo 2 bis del decreto trasparenza, come introdotto dal d.lgs. 97/2016. In particolare, si tratta di:

Pubbliche amministrazioni;

Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati; Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilate.

#### **Ambito oggettivo**

L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Dalla lettura dell'art. 5 bis del decreto trasparenza,



come introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, si evince, inoltre, che oggetto dell'accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a. e dagli altri soggetti indicati al punto 1.1.

### **Le tipologie di accesso ad atti e documenti**

**L'accesso "generalizzato"** Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd. "generalizzato", caratterizzato dallo "*scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*". A tali fini è quindi disposto che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*".

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice") incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, c. 3.

Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d. FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. Si sottolinea come l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Nel caso dell'accesso civico generalizzato, vista la strategicità che questo assume nell'ambito della logica della total disclosure, l'Amministrazione dovrà disciplinare con attenzione il pregiudizio arrecabile ad interessi pubblici o privati e l'eventuale diniego potrà avere come unico referente il pregiudizio concreto arrecato, rifuggendo da interpretazioni addomesticate dalla sola volontà di non consentire un controllo generalizzato.

**L'accesso civico "semplice"** L'accesso civico regolato dal primo comma dell'art. 5 del decreto trasparenza (cd. "semplice"), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "*apposita sezione*". Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

**L'accesso documentale** Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990 (cd. "accesso documentale"). Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla PA. La finalità dell'accesso documentale, si rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado



di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Per l'ANAC (cfr. Linee guida) *“l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.”*



## ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/90

Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta
E' necessario un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a dato o al documento al quale è richiesto l'accesso.	Ha ad oggetto Dati e documenti Collegati all'interesse Diretto e Contenuti in ATTI.	La richiesta, anche verbale, deve essere presentata all'Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a quello che lo deterrà stabilmente

## ACCESSO CIVICO DLGS 33/13

Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta
Non è necessario un interesse diretto.	Riguarda solo DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI Il oggetto di pubblicazione ex dlgs..33/2013	La richiesta può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.



## ACCESSO CIVICO DLGS 97/16

Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta
Non è necessario un interesse diretto.	Riguarda anche DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione	Come accesso civico



## **Articolo 1 - Trasparenza e accessibilità**

1. Sulla base delle prescrizioni dettate dalla legislazione più recente, la trasparenza dell'attività delle PA, ivi compresi gli enti locali, costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione sia per garantire applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà, che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle PA.
2. In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati raggiunti nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella performance.
3. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei principi contenuti nello Statuto comunale.
4. Con la sezione trasparenza del presente PTPCT il Comune vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile.

## **Articolo 2 - Obiettivi**

1. Obiettivi di trasparenza nel 2019 sono:
  - a) aumento del flusso informativo interno all'Ente;
  - b) ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
2. Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del Piano sono:
  - implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
  - implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
  - rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere a fuoco in modalità migliorativa i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione.



### **Articolo 3 - Soggetti responsabili**

1. La Giunta approva annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), di cui è parte integrante il Piano per la trasparenza ed i relativi aggiornamenti.
2. Il Responsabile della Trasparenza, individuato di norma nel Segretario Comunale, coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo all'OIV.
3. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle Aree per la gestione dei flussi informatici.
4. L'OIV verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del relativo programma.
5. Tutte le P.O. sono considerati quali responsabili della pubblicazione e sono tenuti ad ottemperare agli obblighi meglio specificati all'art. 4.
- 6.

### **Articolo 4 - I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati**

I responsabili della trasmissione dei dati sono i soggetti tenuti alla individuazione e/o elaborazione dei dati. I predetti responsabili trasmettono, secondo la tempistica prevista nella tabella allegata, i dati ai soggetti cui spetta la pubblicazione, come individuati della stessa tabella. Nella tabella allegata al presente Piano, di cui la stessa è parte integrante, sono indicati, per ciascuno degli obblighi di pubblicazione, i responsabili della trasmissione del dato e i responsabili della sua pubblicazione.

### **Articolo 5 - Sezione trasparenza ed integrità dei dati e monitoraggi**

1. Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i responsabili di P.O. ed i referenti responsabili della pubblicazione, predispone ogni anno, all'interno del PTPC apposita sezione dedicata alla trasparenza.
2. Esso è adottato dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio. E' pubblicato sul sito internet quale sezione del Piano triennale anticorruzione.
3. La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza, che si avvale a tal fine dei responsabili dei servizi. Tale verifica è inviata all'OIV.

### **Articolo 6 - Dati**

1. Il Comune pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.



2. L'elenco degli atti soggetti a pubblicazione sono indicati, in maniera in ogni caso non esaustiva, al successivo art. 10 del presente piano. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dai Responsabili della pubblicazione che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.

3. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla Legge Anticorruzione (n. 190/2012), devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società ed enti da esso controllate o vigilate.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

### **Articolo 7 - Usabilità e comprensibilità dei dati**

1. Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

2. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

- **Completi ed accurati:**  
I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
- **Comprensibili:**  
Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre:
  - a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni;
  - b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
- **Aggiornati:**  
Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi
- **Tempestivi:**  
La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione da parte dell'utente
- **In formato aperto :**  
Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.



3. Gli Uffici devono, ove possibile, esporre in forma sintetica in tabelle i dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione, al fine di aumentare il livello di comprensibilità degli stessi e di semplificare la consultazione dei medesimi.

### **Articolo 8 - Controllo e monitoraggio**

1. Alla corretta attuazione di quanto indicato dalla presente sezione concorrono il Responsabile della trasparenza, l'OIV, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i relativi responsabili dei servizi.
2. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull'attuazione della presente sezione del piano e delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco, all'OIV su eventuali inadempimenti e ritardi.
3. A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i responsabili delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

### **Articolo 9 - Tempi di attuazione**

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

#### **Anno 2019:**

- Aggiornamento costante della Sezione Trasparenza da parte di tutte le PO

#### **Anno 2020:**

- Aggiornamento costante della Sezione Trasparenza da parte di tutte le PO
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2019.

#### **Anno 2021:**

- Aggiornamento costante della Sezione Trasparenza da parte di tutte le PO

### **Articolo 10 - Principali informazioni oggetto di pubblicazione**

All'interno del sito istituzionale, il Comune ha l'obiettivo di pubblicare e mantenere aggiornati i dati di cui alla tabella allegata al presente piano, il cui inserimento avviene secondo la tempistica prescritta nella stessa tabella.

L'Ente dovrà porre particolare attenzione ai seguenti adempimenti:

La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi:

L'Amministrazione Comunale **Pubblica e Aggiorna ogni sei mesi**, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi



dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili dei servizi, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- I. autorizzazioni e concessioni;
- II. scelta del contraente l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui decreto legislativo 50/2016;
- III. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- IV. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

#### **La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico;**

Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base ed agli atti degli organi di indirizzo politico, questi ultimi da pubblicarsi all'Albo Pretorio on line dell'ente, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati:

- I. l'atto di nomina o di proclamazione;
- II. il curriculum;
- III. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (lett. C dell'art. 14 D, Lgs, 33/13);
- IV. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (lett. d) dell'art. 14 D, Lgs 33/13
- V. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (lett. e) dell'art. 14 D, Lgs, 33/13.

#### **La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza.**

Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati:

- I. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- II. il curriculum vitae;
- III. i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;
- IV. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali



componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità disciplinare e contabile.

### **La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;**

L'amministrazione comunale, come misura ulteriore, a scopo di trasparenza, pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, anche di importo inferiore a mille euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

### **La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici**

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono pubblicare e aggiornare costantemente sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente":

- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati, con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).
- nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei



propri siti web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
- Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

### **La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici**

L'Amministrazione comunale pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

### **Articolo 11 - Pubblicazione dei provvedimenti deliberativi degli organi di indirizzo politico e dei provvedimenti dirigenziali**

L'ente pubblica in apposita sezione del sito web del Comune denominata documenti on-line ed in Amministrazione Trasparente nella Sottosezione Provvedimenti, per un periodo di cinque anni, tutti gli oggetti degli atti degli organi di indirizzo politico ed i provvedimenti dei dirigenti.

### **Articolo 12 - Posta elettronica certificata (PEC)**

1. La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.

2. Il Comune ha un unico registro di protocollo.

La ricezione avviene in modo automatico. Al momento le operazioni di ricezione e inoltro vengono seguite dagli operatori dell'Ufficio Protocollo.



### **Articolo 13 - Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, del processo di realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, è il Segretario Comunale.

### **Articolo 14 - La conservazione ed aggiornamento dei dati**

1. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ha una durata ordinaria di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di tutela di dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.
2. Trascorso il termine ordinario quinquennale o i diversi termini previsti dalla normativa sopra richiamata, i dati e le informazioni pubblicati sul sito istituzionale del Comune per tali dati trova comunque applicazione l'istituto dell'accesso civico generalizzato.
3. In corrispondenza di ciascun contenuto della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune deve essere esposta la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

### **Articolo 15 - Titolare del potere in materia di accesso civico e potere sostitutivo**

1. In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione, l'atto, il documento o l'informazione soggetta a pubblicazione obbligatoria dovrà essere pubblicata, anche a seguito dell'istanza di accesso civico formulata da qualunque soggetto.
2. L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.
3. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ove presente e diverso dal RPCT, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9 ter della l. 241/1990.

### **Articolo 16 - Registro unico per gli accessi**

Tutte le istanze di accesso pervenute al Comune devono essere registrate in ordine cronologico in un registro unico accessibile ai Responsabili degli uffici, al RPCT e all'OIV, con indicazione:

- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dei controinteressati individuati;



- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dal richiedente o dai controinteressati.
- L'RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

### **Articolo 17 - Norme finali: trattamento dati e pubblicità**

I dati raccolti in applicazione del presente Piano vengono trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme stabilite nel d. lgs n. 196/2003 e delle disposizioni del garante della Privacy.

Il piano viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paisan di Prato comprensivo dell'elenco degli obblighi della Trasparenza e dei relativi responsabili per la pubblicazione.

Allegati:

- mappatura processi;
- elenco obblighi pubblicazione



## **Elenco delle normative di riferimento**

**Legge n. 241 del 7 agosto 1990** "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

**Legge n. 97 del 27 marzo 2001** "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"

**Decreto legislativo n. 165/2001 del 30 marzo 2001** "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

**Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001** "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"

**Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003** "Codice in materia di protezione dei dati personali"

**Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006** "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

**Legge n. 116 del 3 agosto 2009** "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale."

**Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009** "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"

**Decreto legge n. 196 del 31 dicembre 2009** "Legge di contabilità e finanza pubblica"

**Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160** "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"

**Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011** "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"

**Legge regionale n. 9 del 14 luglio 2011** "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia"

**Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012** "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

**Legge n. 190 del 6 novembre 2012** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. Legge anticorruzione)

**Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica** "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

**Decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

**Legge n.39 dell'8 aprile 2013** "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"